

Permessi anche senza convivenza

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

Sentenza innovativa della Cassazione sulla fruizione dei tre giorni per l'assistenza

L'importante è che l'aiuto al parente disabile sia continuativo

Per avere diritto ai tre giorni previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai disabili è necessario che l'assistenza sia in atto e sia continuativa ed esclusiva. Mentre non è più necessario il requisito della convivenza con il disabile. È questo il principio affermato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 22 aprile scorso (9557). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, proietta altra luce sulla questione dei permessi per i disabili, sgombrando il campo dagli equivoci. I giudici hanno ricostruito l'iter formativo della normativa ricordando che, fino al 2000, per ottenere i permessi era necessario che l'interessato convivesse con il disabile assistito. Dal 2000, invece, tale requisito è stato espunto per effetto dell'entrata in vigore della legge 53/2000, a sua volta conforme a una precedente sentenza della Corte costituzionale, che aveva indicato la strada al legislatore (n.335/86). La Suprema corte ha ricordato che la Consulta aveva affermato che «non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare, sì che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104, ragionevolmente previsto, quale misura aggiuntiva, la salvaguardia dell'assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza». E tale passaggio è stato interpretato dal legislatore nel senso della non necessità del requisito della convivenza, fatta salva la necessità di tutelare l'attualità, la continuità e l'esclusività dell'assistenza. Il caso riguardava un lavoratore che si era visto rifiutare i permessi previsti dall'articolo 33 della legge 104/92 per assistere la propria madre portatrice di handicap, sebbene non residente nella stessa città. Secondo il ricorrente per ottenere i permessi sarebbe stata sufficiente una qualche assistenza, sia pure non esaustiva, già in atto che aveva affermato di aver prestato con continuità, mediante un'assistenza telefonica e logistica convivendo, inoltre, per 45 giorni all'anno, ossia nel periodo di ferie e festività, con la madre handicappata. Ma la Cassazione non ha condiviso tale tesi, affermando che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva. E che non basta intrattenere contatti telefonici e convivere durante le feste e le ferie.